



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 80/12

di iniziativa del Consigliere G. ARRUZZOLO, S. CIRILLO recante:

"Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento"

relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/6/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/6/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 80/XII pag. 3

"Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento"

Normativa citata

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 8

"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"

Regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 pag. 16

"Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento."

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 pag. 48

"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107."



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”

Il Consigliere Regionale

F.to Giovanni Arruzzolo

F.to Salvatore Cirillo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia.

L'articolo 23 stabilisce il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento. L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate anche per i costi di non poco conto da sostenere. Tra l'altro la pandemia per il Covid 19 ha comportato una serie di difficoltà operative e rallentamenti sull'andamento dei lavori e degli adempimenti che i gestori delle strutture sono tenuti a fare. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi, sollevando una rilevante problematica sociale.

La richiesta di proroga viene avanzata anche in considerazione della riforma del sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni) istituito con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Rideterminando il nuovo termine per l'adeguamento al 30 giugno 2023, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'art. 10 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/2013, tenuto conto che risale a ben 9 anni fa, fissi termini allineati ed

aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario disporre l'allineamento di tutti i termini ivi previsti anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge. Si precisa che l'attuazione della normativa contenuta nel progetto di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo si compone di tre articoli:

- L'art.1 prevede la modifica dell'articolo 23 l.r.15/2013. Proroga dei termini di adeguamento, che sarà fissata al 30 giugno 2023;
- L'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria;
- L'art. 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	L'art. 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede la modifica dell'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga dei termini di adeguamento.			0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
///	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”

Art. 1

(Modifica articolo 23 della l.r. 15/2013: Proroga dei termini di adeguamento)

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023";
2. Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “in conseguenza del differimento del termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'art.10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

(BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 5 luglio 2016, n. 20; 22 febbraio 2017, n. 6; 22 giugno 2018, n. 21; 30 giugno 2020, n. 7; 11 novembre 2020, n. 20; 26 maggio 2021, n. 12; 28 dicembre 2021, n. 38.)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la [convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989](#), con la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000](#) e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:
 - a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
 - b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
 - d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

Art. 3
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della [Costituzione](#) e dall'articolo 3 [legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23](#).

Art. 3-bis¹*(Accesso ai servizi)*

1. *Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.*
2. *Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.*

**CAPO II
TIPOLOGIE DI SERVIZI****Art. 4***(Servizi per l'infanzia)*

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare *comprensivi del servizio tagesmutter* ².

Art. 5*(Nido di infanzia)*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
 - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

¹ **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 febbraio 2017, n. 6.**

² **Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20.**

Art. 6
(Micro nido)

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

Art. 7
(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.

I servizi educativi integrativi al nido sono:

- a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o *tagesmutter*³ o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
 - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
 - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.
2. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

Art. 8
(Gestione dei servizi)

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
 - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 9
(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e

³ Parole inserite dall'art. 2, comma1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

della [legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23](#), per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

Art. 11

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
 - a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
 - b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;
 - c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;
 - d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

Art. 12

(Funzioni dei comuni singoli o associati)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:
 - a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
 - b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
 - c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
 - d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.

3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:
 - a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
 - b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
 - c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
 - d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
 - e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Art.13

(Servizio sanitario)

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

CAPO IV STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 14

(Autorizzazione)

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
 - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
 - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
 - f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 15

(Accreditamento)

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio

educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
 - b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
 - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
 3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

Art. 16

(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 17

(Registri comunali)

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

Art. 18

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:
 - a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
 - b) l'indicazione delle attività programmate;
 - c) la determinazione dei fabbisogni.

Art. 19

(Carta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione,

efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994](#).

CAPO V
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 20
(Personale)

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Art. 21
(Coordinatori pedagogici)

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Norma transitoria e finale)

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, *entro il 30 giugno 2022⁴*, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.
- 1-bis. *In base al termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge⁵.*
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

Art. 24

(Abrogazione)

1. La [legge regionale 27 agosto 1973, n.12](#) (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Termine così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 38. In precedenza il presente termine era già stato così modificato: dall'art. 3, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20 che ha sostituito le parole "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 30 giugno 2018"; l'art. 1, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 21 ha prorogato il termine al 30 giugno 2020; l'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2020, n. 7, ha prorogato al 31 dicembre 2020; l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 11 novembre 2020, n. 20, ha prorogato al 30 giugno 2021; l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 26 maggio 2021, n. 12, ha rinviato il termine al 31 dicembre 2021.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 11 novembre 2020, n. 20. Successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2021, n. 12. Precedentemente il testo era così formulato: "La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al regolamento attuativo di cui all'articolo 10, le necessarie modifiche per allineare i termini, anche connessi a norme transitorie ivi previste, fissandoli alla data di entrata in vigore della presente legge".

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2013, n. 9

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Premessa

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed "è costituito da:

- a) nidi d'infanzia;
- b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare." (art. 4, c. 3).

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema educativo integrato regionale che si riconosce:

- in valori comuni, quali l'idea di bambino come cittadino e soggetto di diritti individuali, giuridici, civili e sociali (articolo 1, c.1), la partecipazione della famiglia al progetto educativo (art. 12, c. 3, lett. b), l'accoglienza di tutti i bambini (art. 15, c. 1, lett. b), la preparazione e il riconoscimento della professionalità degli/delle educatori/educatrici (art. 20) ...
- e in regole condivise (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, procedure).

Il presente regolamento definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio;
- le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per l'accreditamento e per la segnalazione certificata d'inizio attività, quest'ultima solo per i servizi integrativi.

La L.R. 15/2013 descrive con chiarezza - agli articoli 5 (nido d'infanzia), 6 (micro nido), 7 (servizi educativi integrativi al nido) - le peculiarità delle diverse tipologie di servizi al fine di:

- favorire una scelta consapevole delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte (art. 3);
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10).

I servizi attivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento con denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. 15/2013 dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie (nidi d'infanzia e servizi integrativi) previste in legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel presente regolamento.

1. NORME COMUNI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di :

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- sicurezza elettrica;

- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)

a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:

- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;

- il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;

- il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;

- il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di

sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sei, in vista anche di un contenimento dei costi.

b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. d)

a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori almeno 25 ore.

La formazione permanente degli educatori è promossa a livello provinciale (art. 20, c. 6) e/o di ambito. Le amministrazioni, singole o associate, si avvalgono dei/delle coordinatori/coordinatrici e dell'eventuale apporto tecnico-scientifico di istituti universitari e altre sedi di ricerca, in ambito regionale o nazionale o con altre realtà che abbiano maturato esperienze significative in questi servizi.

1.5 Tabella dietetica (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. e)

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASP competente.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale.

1.6 Partecipazione delle famiglie (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. g)

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;

- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

2. NORME COMUNI PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)

L'accreditamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accreditamento prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accreditamento, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accreditamento, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio accreditato si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;

b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

2.2 Accoglienza di tutti i bambini (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

2.3 Supervisione pedagogica (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

2.4 Adesione ad iniziative formative (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo questi ultimi se di elevata qualità possono “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

B) Servizi integrativi

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr. par. 1.2), l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)

Inoltre per ottenere l'accreditamento:

- i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par. 2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par. 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr. par. 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par. 2.4);
- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo nazionale scelto, saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

3. NORME SPECIFICHE PER OGNI TIPOLOGIA DI SERVIZIO

3.1 Nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% **del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti.** (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

3.1.1 Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia

esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento

Servizi generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale ;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;

- un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- uno spazio guardaroba;
- locali di deposito o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.1.2 Requisiti organizzativi

3.1.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Dentro l'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

3.2 Micro nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 6)

I micronidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro. I micro nidi aziendali devono riservare una quota, pari almeno al 20%, ai bambini del territorio non figli di dipendenti dell'azienda o delle aziende (in caso di micro nido interaziendale), se desiderano ottenere l'accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

Le sezioni di nido per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune (cfr. par. 1) e la seguente al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento, nel rispetto delle intese con l'Ufficio scolastico regionale e secondo quanto definito negli accordi in sede di Conferenza unificata dal 2007.

3.2.1 Requisiti strutturali

3.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro nido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del micro nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore

giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi e servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;
- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei/sette bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

- *Servizi generali*

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei micro nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia L.R.15/2013, art. 7 c.3), per eventuali attività amministrative, per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
- locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno, e uno spazio guardaroba;
- locale di deposito per materiali di pulizia o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.2.2 Requisiti organizzativi

3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.

3.3 Servizi integrativi (L.R. 15/2013 - art. 7)

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R. 15/2013 all'art. 7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale che elenca:

- i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore (art. 7 c. 2, lett. a);
- i centri per bambini e famiglie (art. 7, c. 2, lett. b);
- gli spazi gioco per bambini (art. 7, c. 2, lett. c).

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati dal Comune in seguito a segnalazione certificata d'inizio attività (art. 17, c.1), come previsto nel presente regolamento.

3.3.1 Educatore/educatrice familiare (art. 7, c. 2, lett. a)

L'educatrice familiare è un servizio da avviarsi nei Comuni, preferibilmente sede di nidi d'infanzia o di altri servizi integrativi, e da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L'ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni (vedi ambito) o altri soggetti gestori privati.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto, presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice - possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, agenzia per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa - che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice o con la cooperativa, associazione, agenzia e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice e del rispetto di quanto previsto al n. 5, può erogare ad ogni famiglia un contributo.

3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima

infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all'anno, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. La tabella dietetica è approvata dall'ASP.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

3.3.3 Centri per bambini e famiglie

3.3.3a Requisiti strutturali

- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;

d) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- *Superficie interna*

La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Ricettività*

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l'accesso ai bambini.

3.3.3b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

L'orario di apertura del centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie deve avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affido agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

3.3.4 Spazi gioco per bambini

3.3.4a Requisiti strutturali

- Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 10% della ricettività massima.

- Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- Spazi esterni e collocazione della struttura

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

3.3.4b Requisiti organizzativi

- Calendario e orario

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17).

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienico-sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013,

verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.

4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

In ogni Comune, singolo o associato, viene identificato il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, incaricato di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento. Tale dirigente coordina i lavori del "gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento" (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2) che lo coadiuva nell'iter amministrativo.

Ogni Comune, singolo o associato, regola con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve comunque prevedere:

- il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, che presiede il gruppo tecnico;
- due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi;
- due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;
- un tecnico del settore edilizio del Comune..

Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione che deve tenere presente più elementi, da quelli strutturali a quelli organizzativi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione, è obbligatorio un sopralluogo da parte del gruppo tecnico al servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Il dirigente comunale incaricato chiuderà l'istruttoria entro novanta giorni (legge 241/90 e s.m.i.) dal ricevimento della richiesta con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione.

4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore ;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini

previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali (formazione del personale, incontri con i genitori...), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento.

4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi (L.R. 15/2013 - artt. 4, c. 3, lett. b; 7, c. 2; 17, c. 1)

4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio per permettere il sopralluogo al gruppo tecnico di cui al paragrafo 4. 3. del presente regolamento.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi integrativa tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;

- idonea documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: rispetto delle norme comuni e quelle della tipologia per cui si intende richiedere l'inizio della attività.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi 30 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nel sopralluogo obbligatorio, di cui al paragrafo 4.3 del presente regolamento, si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2. del presente regolamento.

4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare la domanda dovrà riportare:

a) per l'educatrice familiare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico della famiglia presso cui si svolgerà il servizio e delle altre famiglie interessate al servizio stesso;
- il rispetto delle norme così come definite dal presente regolamento;
- la sede del servizio, che deve rispettare la vigente normativa per le civili abitazioni;

b) per l'educatrice domiciliare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interessati al servizio domiciliare rispettano la vigente normativa per le civili abitazioni;
- la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio.

5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art.15)

L'accreditamento viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accreditamento riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accreditamento).

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accreditamento costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

Possono essere accreditati i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accreditamento è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accreditamento se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accreditamento.

B) Servizi integrativi

Possono richiedere l'accreditamento i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accreditamento (cfr. par. 2, punto B).

C) Domanda

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un *fac-simile* predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micronido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).

6. NORME TRANSITORIE E FINALI

6.1 *Norme Transitorie e Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo (L.R. 15/2013 - art. 16, c. 2)*

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività

di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all'art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istanze di autorizzazione di un nuovo servizio per bambini (nido d'infanzia, micro nido, servizi integrativi) sia in caso di istanze di rinnovo di autorizzazioni o accreditamenti in scadenza.

In quest'ultimo caso, alle strutture esistenti che non hanno provveduto ai necessari adeguamenti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione condizionata per permettere l'adeguamento ai nuovi requisiti entro e non oltre comunque il citato termine di cui all'art. 23 comma 1 della L.R.15/2013.

E' fatto obbligo ai gestori privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Tutti i soggetti gestori di servizi normati dalla legge regionale n. 15/2013 e dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni cambiamento strutturale e organizzativo che interverrà dopo l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento per determinare se occorrerà una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento o la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere, su richiesta della Regione o delle Amministrazioni statali e locali, dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato per avere un monitoraggio costante di tutti i servizi per l'infanzia e soddisfare l'obbligo informativo (legge n. 441/1997) verso il Governo centrale, gli istituti di statistica pubblici e per lo scambio di dati e informazioni con altre Regioni.

6.2 Sanzioni

Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a 10.000,00 il cui importo esatto sarà fissato nel regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello associato, di cui all'art.12, c. 3, lett. b) della L.R. 15/2013. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Fino alla data di emanazione dei regolamenti comunali si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 10.000 (diecimila).

Si dovranno prevedere sanzioni amministrative di importo da Euro 500,00 a 3.000,00 per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido.

6.3 Vincolo di destinazione

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo prima di questa scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso che l'immobile venga finalizzato ad altra tipologia di servizio educativo per l'infanzia o per l'adolescenza.

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni.

La rimozione del vincolo è prevista nel caso che lo stabile venga adibito ad altro servizio per l'infanzia o a finalità sociali. La Giunta, in base alla residua durata del vincolo e in rapporto al contributo erogato, stabilirà la quota che il soggetto privato dovrà restituire alla Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 Settembre 2013

Scopelliti

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (1).**Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione*;

Vista la *legge 13 luglio 2015, n. 107*, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Vista la *legge 6 dicembre 1971, n. 1044*, recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;

Visto il *decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 1983, n. 131*, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'*articolo 14*;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*;

Vista la *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la *legge 10 marzo 2000, n. 62*, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59*, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la *legge 27 dicembre 2006, n. 296* (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'*articolo 1, comma 630*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

Vista la *legge 8 ottobre 2010, n. 170*, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il *decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254*, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80*, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Vista la *legge 13 luglio 2015, n. 107*, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;
Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Principi e finalità

In vigore dal 31 maggio 2017

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.

3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;

e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;

f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;

g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove

il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2. Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione In vigore dal 31 maggio 2017

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di

età compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3. Poli per l'infanzia In vigore dal 20 novembre 2018

1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

2. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.

3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della *legge 30 aprile 1969, n. 153*, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. (5)

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, *comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107*. (3)

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. (6)

7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare gli interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione. (4)

[8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I

progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (2)]

9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3-bis, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

(3) Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma vedi l'art. 42-bis, comma 3, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(4) Comma così modificato dall'art. 42-bis, comma 5, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

(5) Per la rideterminazione delle risorse previste dal presente comma vedi l'art. 32-bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 agosto 2017, n. 637.

Art. 4. Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

In vigore dal 31 maggio 2017

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;

d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

g) il coordinamento pedagogico territoriale;

- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.
2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
-

Art. 5. Funzioni e compiti dello Stato

In vigore dal 31 maggio 2017

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

- a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
- b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;
- c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
- e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (7).

(7) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 24 febbraio 2022, n. 43.

Art. 6. Funzioni e compiti delle Regioni

In vigore dal 31 maggio 2017

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

- a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema

integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla *legge n. 107 del 2015*;

c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7. Funzioni e compiti degli Enti locali

In vigore dal 31 maggio 2017

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;

e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla *legge n. 107 del 2015*;

g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Art. 8. Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di

educazione e di istruzione (8)

In vigore dal 31 maggio 2017

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'*articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del *decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 1983, n. 131*.

2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

(8) Per l'adozione del Piano di azione nazionale di cui al presente articolo vedi la *Deliberazione 11 dicembre 2017* e la *Deliberazione 5 ottobre 2021*.

Art. 9. Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

In vigore dal 31 maggio 2017

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o

previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

**Art. 10. Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
In vigore dal 31 maggio 2017**

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567*, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

**Art. 11. Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale
In vigore dal 31 maggio 2017**

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12. Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (9)**In vigore dal 31 maggio 2017**

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.

2. Il Fondo nazionale finanzia:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla *legge n. 107 del 2015*, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli *articoli 117 e 118 della Costituzione*, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) la partecipazione delle famiglie;

b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;

c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;

d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;

e) la funzione di coordinamento pedagogico;

f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;

g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

(10)
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, *comma 64 della legge n. 107 del 2015*, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla *legge 10 marzo 2000, n. 62*.

7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla *legge 13 luglio 2015 n. 107*, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.

(9) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 233, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 969, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(10) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 969, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 13. Copertura finanziaria In vigore dal 31 maggio 2017

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. (11)

2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, *comma 202*, della *legge 13 luglio 2015, n. 107*.

(11) Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2019, vedi l'*art. 1, comma 741, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Art. 14. Norme transitorie e finali In vigore dal 1 gennaio 2020

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*.

2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. (12)

4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'*articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006* da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'*articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'*articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(12) Comma inserito dall'*art. 1, comma 281, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.